Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato 11 luglio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460.

Concessione di amnistia e di indulto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 10 luglio 1959, n. 459;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

(*Amnistia*)

E' concessa amnistia:

a) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;

b) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, nonchè per i reati elettorali, commessi successivamente al 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

c) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pena non superiore ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena;

d) per i reati non militari nè finanziari, salvo il disposto di cui alla lettera *e*) del presente articolo e ai successivi articoli 3 e 4, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

e) per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146 e 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si è presentato nel termine previsto dall'art. 15 del decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza è stata collocata in congedo;

f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale;

g) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'art. 582, capoverso, del Codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante;

h) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia stabilita alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti Gli stessi accertamenti dispone la Corte Suprema di Cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso.

Art. 2.

(*Indulto*)

Fuori dei casi preveduti dall'art. 1, è concesso indulto per i reati non militari nè finanziari:

a) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a tre anni riguardo a coloro che, alla data del presente decreto, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive;

c) nella misura non superiore ad un terzo per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad un anno.

L'indulto non si applica per i reati preveduti dal Codice penale negli articoli 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629 e 630, nonchè negli articoli da 531 a 536 e nell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 3.

(*Amnistia per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*)

E' concessa amnistia:

1) per i reati punibili con l'ammenda non superiore a lire centomila preveduti dalle leggi sulle dogane,

salvo quanto è stabilito nel n. 3) del presente articolo per i tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

4) per i reati preveduti negli articoli 37, 38 e 47 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, e per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi.

Art. 4.

(Amnistia per reati in materia di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari)

E' concessa amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Art. 5.

(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Fuori dei casi preveduti dagli articoli 3 e 4, è concesso indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilità del condannato, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell'art. 9 del presente decreto.

L'indulto è esteso alle pene per i reati preveduti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.

Art. 6.

(Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione)

E' concessa amnistia per i reati previsti nell'art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell'art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto, semprechè il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'art. 15.

Art. 7.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza previsti dall'art. 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

Art. 8.

(Condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)

Fatta eccezione per i reati di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè ai recidivi i quali, alla data del 10 luglio 1959, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute nel precedente comma, salvo quanto è disposto nell'art. 9, n. 2).

Art. 9.

(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio).

L'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 3 e 5 sono subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

2) che il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 5.

Art. 10.

(*Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette*)

L'amnistia per i reati indicati al numero 1) dell'articolo 4 è subordinata all'adempimento, nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle seguenti altre condizioni da parte del contribuente:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di dichiarazione infedele, venga presentata domanda di definizione, nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica di ufficio non ancora definita;

3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previsti dalla legge, si provveda al pagamento delle imposte dovute ovvero agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni e le domande, previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo, sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del presente decreto. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione, qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.

Art. 11.

(*Condizione per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari*)

L'amnistia per i reati indicati nel numero 2) dello art. 4 è subordinata alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omessa denunzia, il contribuente a carico del quale non sia stato ancora iniziato l'accertamento di ufficio, presenti la prescritta dichiarazione nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto;

2) che, trattandosi di infedele denuncia, il contribuente al quale non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, completi, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;

3) che, trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, ovvero di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, il contribuente paghi i tributi o canoni o adempia alle prescritte operazioni o formalità nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto.

Per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei numeri 1), 2) e 3) dell'art. 3 si applicano le disposizioni dell'art. 9.

Le dichiarazioni e le rettifiche di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del presente decreto. Tuttavia la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.

Art. 12.

(*Obbligo di presentazione*)

I benefici dell'amnistia e dell'indulto preveduti dagli articoli 1 e 2 non si applicano nei confronti di coloro che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

(*Revoca dell'indulto*)

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale della durata non inferiore a mesi sei.

Art. 14.

(*Rinuncia all'amnistia*)

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

In tal caso, ove segua condanna, l'amnistia non è più applicabile.

Art. 15.

(*Termine di efficacia dei benefici*)

Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere *a*) ed *e*), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.

Art. 16.

(*Entrata in vigore*)

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA — TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 luglio 1959, n. 461.

Aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire della Banca Nazionale del Lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato, in dipendenza dell'aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire deliberato dalla

Banca Nazionale del Lavoro, è autorizzato a concorrere al predetto aumento con il conferimento della somma di lire 12.865 milioni.

Art. 2.

Per provvedere al conferimento di cui al precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro lire 3865 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60.

All'onere relativo sarà provveduto a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 462.

Distacco delle frazioni Bessimo Superiore dal comune di Artogne e Bessimo Superiore e Capo di Lago del comune di Angolo e loro aggregazione al comune di Darfo (Brescia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza, in data 24 aprile 1949, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Bessimo Superiore del comune di Pian d'Artogne (Brescia) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Darfo;

Visti il proprio decreto, in data 4 dicembre 1956, n. 1564, con il quale, a seguito della soppressione del comune di Pian d'Artogne e della ricostituzione dei comuni di Pian Camuno e di Artogne, la predetta frazione Bessimo Superiore è passata nella circoscrizione del comune di Artogne;

Vista la istanza, in data 24 aprile 1949, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Bessimo Superiore del comune di Angolo (Brescia) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Darfo;

Vista la istanza, in data 24 aprile 1949, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Capo di Lago del comune di Angolo (Brescia) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Darfo:

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Darfo, in data 14 novembre 1949, numeri 42, 43 e 45; del commissario prefettizio del comune di Artogne, in data 28 giugno 1957, n. 65: del Consiglio comunale di Angolo, in data 20 novembre 1949, numeri 102 e 103; del Consiglio provinciale di Brescia, in data 15 maggio 1952, n. 2/9, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 gennaio 1959, n. 16;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Bessimo Superiore è distaccata dal comune di Artogne ed aggregata al comune di Darfo, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Le frazioni Bessimo Superiore e Capo di Lago sono distaccate dal comune di Angolo ed aggregate al comune di Darfo, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1959.

Nomina del segretario del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 848;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1953, n. 4584;

Decreta:

A coprire il posto di segretario del Consiglio di amministrazione, resosi vacante a seguito del decesso in attività di servizio del direttore centrale di prima classe Bifulco dott. ing. Vincenzo, decesso avvenuto il 30 maggio 1959, viene nominato il direttore centrale Candeli dott. Armando.

Roma, addì 14 giugno 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1959
Registro n. 33 *bilancio Trasporti, foglio n.* 94. — PANDOLFO

(3947)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1959.

Proroga del termine per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1959.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1958, numero 565(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1959, relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica per il 1959;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dal suddetto decreto Ministeriale 27 dicembre 1958;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del decreto Ministeriale 27 dicembre 1958, n. 565(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1959, per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1959, è prorogato al 31 dicembre 1959.

Roma, addì 27 giugno 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1959
Registro n. 76 bilancio Trasporti, foglio n. 253. — PANDOLFO

(4011)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1959.

Sostituzione di un membro in seno alla Commissione centrale preposta al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1956, relativo alla costituzione della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

Vista la comunicazione n. 214408/18042 del 22 maggio 1959, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie designa il dott. Giuseppe De Corato, quale rappresentante dell'Istituto stesso, in sostituzione dell'avv. Virginio Savoini, materialmente impossibilitato a partecipare attivamente ai lavori della Commissione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Corato è nominato membro della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, in sostituzione dell'avv. Virginio Savoini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3931)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 luglio 1959, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Prati Ferrante, notaio residente nel comune di Reggio nell'Emilia, 4 agosto 1959,

Atzeni Pietrino, notaio residente nel comune di Guspini, distretto notarile di Cagliari, 17 agosto 1959,

Castelli Cesare, notaio residente nel comune di Minturno, distretto notarile di Latina, 18 agosto 1959,

Maccanti Arturo, notaio residente nel comune di Siena, 20 agosto 1959;

Baldassarri Adolfo, notaio residente nel comune di Cattolica, distretto notarile di Forlì, 21 agosto 1959,

Balsi Agostino, notaio residente nel comune di Roma 28 agosto 1959.

(3989)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Tivoli ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto in data 15 giugno 1959, n. 300 7 III 70 2 443, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Tivoli, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(3976)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «storia della filosofia» presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di «storia della filosofia» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4009)

Vacanza della cattedra di «matematiche complementari» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di «matematiche complementari», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(4010)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere di sistemazione idraulica del fiume Aso

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 4 maggio 1959, n. 1004 (registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1959, registro n 25, foglio n 92) sono state classificate nella terza categoria le opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del corso medio e basso del fiume Aso dal ponte Maglio al mare in provincia di Ascoli Piceno ed interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato con linea continua rossa nella corografia in scala 1.25000 in data 21 agosto 1957 predisposta dal Consorzio d'irrigazione e bonifica integrale della Valle dell'Aso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3848)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Setta, in comune di Monzuno (Bologna).

Con decreto 25 marzo 1959, n. 317, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Setta, in comune di Monzuno (Bologna), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 8, mappali 261 (Ha 0 61 86) e 262 (Ha 0 27 48), di complessivi Ha 0 89 34, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 gennaio 1958, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3850)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo, in sinistra del fiume Mesina, in comune di Rosarno (Reggio Calabria).

Con decreto 5 maggio 1959, n. 421, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in sinistra del fiume Mesina, in comune di Rosarno (Reggio Calabria), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n 9, di mq 2450, ed indicato nella planimetria in scala 1.2000, rilasciata il 22 maggio 1958 dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3849)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese ed anno, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1957 prodotto dalla Società per azioni « Carapelli », di Firenze, via Pescioni n 12, avverso l'autorizzazione concessale il 22 e 26 settembre 1956 per l'importazione di acidi grassi dalla Germania, limitatamente alla clausola per cui « la merce da importare dovrà essere sottoposta alla preventiva autorizzazione ».

(3988)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 10 luglio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,58	620,60	620,605	620,60	620,60	620,60
$ Can.	650,25	648 —	647,40	647,75	647,50	649,05	647,82	649,50	649 —	647,75
Fr. Sv.	144,05	143,965	143,94	143,9675	143,90	144 —	143,96	144 —	144 —	143,96
Kr. D.	90,18	90,13	90,14	90,14	90,20	90,17	90,14	90,20	90,18	90,15
Kr. N.	87,22	87,21	87,21	87,21	87,20	87,22	87,2175	87,25	87,22	87,20
Kr Sv.	119,96	119,97	119,95	119,935	119,95	119,96	119,945	119,97	120 —	119,93
Fol	164,60	164,59	164,51	164,535	164,50	164,57	164,53	164,60	164,58	164,55
Fr. B.	12,43	12,443	12,43	12,43125	12,425	12,43	12,4330	12,43	12,44	12,43
Fr. Fr.	126,45	126,40	126,41	126,38	126,45	126,44	126,38	126,47	126,45	126,45
Lst.	1745,34	1744,75	1744,875	1744,95	1744,50	1745,33	1744,80	1745,30	1745,30	1744,80
Dm. occ.	148,48	148,44	148,43	148,415	148,43	148,46	148,39	148,47	148,45	148,42
Scell. Austr.	24,02	24,025	24,025	24,03375	23,99	24,03	24,035	24,02	24,03	24,03

Media dei titoli del 10 luglio 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	71,30
Id 3,50 % 1902	70,50
Id. 5 % 1935	100,85
Redimibile 3,50 % 1934	90,90
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,875
Id 5 % (Ricostruzione)	97,875
Id 5 % (Riforma fondiaria)	97,025
Id 5 % 1936	99,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,05

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato, ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	647,785
1 Franco svizzero	143,964
1 Corona danese	90,14
1 Corona norvegese	87,214
1 Corona svedese	119,94
1 Fiorino olandese	164,532
1 Franco belga	12,432
100 Franchi francesi	126,38
1 Lira sterlina	1744,875
1 Marco germanico	148,402
1 Scellino austriaco	24,034

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizi fonotelegrafici

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Senales (Bolzano), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Naturno, mediante il circuito distinto con il n. 4915.

(3952)

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Pozza di Fassa (Trento), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Vico di Fassa, mediante il circuito distinto con il n 4685.

(3953)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 aprile 1959 dal signor Braunizer Stanislao, nato a Trieste il 7 giugno 1896 e qui residente in via Gatteri, 33 tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Branzeri.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig Braunizer Stanislao è ridotto nella forma italiana di Branzeri

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente.

Svegel Francesca, nata a S. Vid (Lubiana) il 30 luglio 1905, moglie.

Braunizer Mario, nato a Verona il 15 luglio 1940 figlio

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 25 giugno 1959

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 6 marzo 1959 dal sig Paoletich Aldo, nato ad Umago (Pola) il 29 dicembre 1925 residente a Trieste, in Strada per Longera, 22, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Paoletti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Paoletich Aldo è ridotto nella forma italiana di Paoletti

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Cosiovich Augusta, nata ad Umago il 26 agosto 1930, moglie;

Paoletich Alda, nata a Trieste il 18 settembre 1954, figlia

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 giugno 1959

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 17 marzo 1959 dalla signora Tokich Lidia in Bottino, nata a Zara il 2 dicembre 1915, residente a Trieste in via Udine, 81 pr Formica, tendente ad ottenere a termini dell'art 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926 n 17 la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Tocchesini,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Tokich Lidia in Bottino è ridotto nella forma italiana di Tocchesini

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata

Trieste, addì 25 giugno 1959

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 24 marzo 1959 dal signor Plescovich Santo, nato a Laurana il 26 marzo 1915 residente a Trieste in via Ginnastica, 36 tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Plezzi.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Plescovich Santo è ridotto nella forma italiana di Plezzi

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente

Zigman Antonia, nata a Clana il 3 febbraio 1906, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 25 giugno 1959

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 ottobre 1958 dal signor Pernich Giacomo, nato a Gallesano (Pola) il 19 settembre 1898, residente a Cervia (Ravenna) in via XX Settembre, 131, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Pernici;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig Pernich Giacomo è ridotto nella forma italiana di Pernici.

Il sindaco del comune di Cervia e tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 25 giugno 1959

Il vice prefetto. PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 febbraio 1959 dal signor Marsic Giovanni, nato a Trieste il 7 novembre 1937 e qui residente in Scala Santa, 131, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Marsi,

Accertato che detta domanda e stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig Marsic Giovanni e ridotto nella forma italiana di Marsi

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 25 giugno 1959

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 10 dicembre 1958 dal signor Jelicic Giovanni, nato a Castelvenere di Pirano (Pola) il 10 ottobre 1929 residente a Trieste, Padriciano, 60, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gellici,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non e stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig Jelicic Giovanni è ridotto nella forma italiana di Gellici

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Vidonis Jolanda, nata a Pirano il 17 dicembre 1938, moglie

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 giugno 1959

Il vice prefetto PASINO

(3860)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di centoventi posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 marzo 1951, n 227, concernente il ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n 738;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n 1396, portante norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige,

Considerato che sono state effettuate le riserve previste dalle leggi 3 giugno 1950, n 375 e 24 febbraio 1953, n 142, rispettivamente, recanti norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatto di guerra e degli invalidi per servizio, dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, relativo ai posti da conferire nella qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante concorso riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali,

Considerato che sono stati riservati numero trentotto posti nella qualifica di applicato aggiunto di pubblica sicurezza ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che, ai sensi dell'art. 352 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n 3, hanno chiesto il passaggio nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza entro il termine del 15 aprile 1959, fissato con circolare ministeriale n. 800/9801 B 91/6 del 7 marzo 1959,

Considerato che i posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza disponibili alla data del presente decreto sono centocinquantadue, e ritenuto di conferirne centoventi mediante normale pubblico concorso, ai sensi del quarto comma del citato art 352,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di centoventi posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale dell'Amminsitrazione della pubblica sicurezza

Dei suddetti centoventi posti, otto sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore,

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato ovvero, in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre cotegorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta l'amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numeorsa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti da abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è elevato inoltre ad anni 45:

h) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654. purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria 9ª o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella «A» allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella «B» allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176,

i) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera l) si cumula con quella di cui alla lettera m) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da a) a f), purchè non si superino complessivamente i quaranta anni.

L'elevazione di cui alle lettere h) ed i) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che intendono beneficiare delle richiamate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile,

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento ed alla Questura di Aosta.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre cognome e nome:

1) la data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera B) del precedente art. 2 hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana,

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, ed eventualmente le prove facoltative che il candidato intenda sostenere a norma dell'art. 9 del presente decreto (stenografia e lingua straniera: francese, inglese e tedesco).

I candidati che desiderano concorrere anche agli otto posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno farne richiesta nella domanda stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno di arrivo.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine

A tal fine, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio del 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello

Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

f) i militari e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati o invalidi di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte della Autorità militare e della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69 *ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

h) gli orfani dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra comprovante tale loro qualità,

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; i figli degl'invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

n) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ogni altro titolo di preferenza previsto dall'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 100 dal quale risulta che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o precedenza di cui all'art. 5;

b) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'interno o da altri Ministeri, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal direttore dell'Istituto presso il quale il titolo fu conseguito;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100,

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego messo a concorso.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego messo a concorso

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E M.), in bollo da L 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto. I concorrenti

che si trovino alle armi possono produrre in luogo del documento di cui sopra un certificato, in carta da bollo da lire 100, del comando del Corpo al quale appartengono,

h) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dalle Amministrazioni dalle quali dipendono. Da detto documento devono risultare inoltre le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) dell'art 6.

Il personale di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) dell'art. 6 sostituendoli con la dichiarazione del comandante del reparto, attestante la buona condotta e la idoneità fisica

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *f*) e *g*) del precedente art 6 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo

Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 6 purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 8.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art 6 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno, salvo quanto previsto per il titolo di studio dalla lettera *b*) dell'art. 6.

Art 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni generali di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 e di geografia fisica e politica d'Europa;

3) prova pratica di dattilografia.

Prove orali.

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) nozioni circa l'ordinamento degli Archivi amministrativi;

3) nozioni generali di diritto penale; testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento.

La prova scritta di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Prove facoltative:

1) stenografia,

2) lingua straniera (francese, inglese, tedesco).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengono lodevolmente la prova facoltativa di stenografia o quella di una lingua straniera, e sempre che abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale, può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi e, per entrambe le prove, fino a 15 cinquantesimi

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti attribuiti per le prove facoltative.

I candidati che aspirano a concorrere agli otto posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulla prova di stenografia, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova con voto consultivo

Gli esami scritti avranno luogo nelle località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove scritte

Art. 10

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previsti dall'art 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano in numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art 12

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti di pubblica sicurezza in prova

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni, in difetto decadranno dalla nomina.

Il direttore capo della Divisione personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1959

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1959
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 212. — MARTORELLA

(3793)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantaquattro posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto Ministeriale 30 giugno 1958, e riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1958, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantaquattro posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, bandito con decreto Ministeriale 30 giugno 1958,

Considerata l'impossibilità, per ragioni di servizio, del viceprefetto ispettore dott. Filippo Griffi a far parte della Commissione del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Gaetano Marrese, in servizio al Ministero, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del dott Filippo Griffi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1959

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1959
Registro n 13, foglio n. 322

(3968)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Revoca dei concorsi a due posti di traduttore in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale della Biblioteca e a due posti di addetto alla Segreteria didattica in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale della Direzione dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1953 registro n. 73 Presidenza, foglio n 308, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di traduttore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale della Biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 62 del 14 marzo 1953,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1953 registro n 73, foglio n 309, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di addetto alla Segreteria didattica in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale della Direzione dell'Istituto superiore di sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 62 del 14 marzo 1953;

Visto l'art 8 della legge 13 marzo 1958, n 296, con il quale il Governo della Repubblica è stato delegato a provvedere, tra l'altro, alla revisione dei ruoli organici e delle carriere dell'Istituto superiore di sanità apportandovi le modifiche necessarie per adeguarli alle esigenze dei servizi dell'Istituto medesimo,

Ritenuta la necessità di soprassedere all'espletamento dei concorsi di cui trattasi, in considerazione della revisione e modificazione dei ruoli e delle carriere predette;

Decreta:

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 1952, citati nelle premesse, con i quali venivano indetti i concorsi per titoli ed esami rispettivamente a due posti di traduttore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale della Biblioteca e a due posti di addetto alla Segreteria didattica in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale della Direzione dell'Istituto superiore di sanità sono revocati.

Il Direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1959

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Registro n 2 Sanità, foglio n. 278

(3992)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sedici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 104, del 2 maggio 1959, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Gerolamo Induno n 4) nei giorni 25, 26 e 27 novembre 1959, con inizio alle ore 8,30.

(3918)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per cinque posti di sottotenente commissario in servizio permanente effettivo ruolo normale.

Il decreto Ministeriale in data 26 maggio 1959 registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1959, registro n 23 Difesa-Marina, foglio n. 49, riguardante l'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per cinque posti di sottotenente commissario in servizio permanente effettivo, ruolo normale, bandito con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1958, è stato pubblicato nel foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 58 del 30 giugno 1959, art. 5.

(3974)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio falegname, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n 5 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1959, pubblica il decreto Ministeriale del 1° aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1959, registro n 13 Tesoro, foglio n 137, che approva la graduatoria generale di merito e nomina il vincitore e gli idonei del concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio falegname, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1958.

(3903)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria).

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n 3 del mese di marzo 1959, del Ministero dell'industria e del commercio, messo in distribuzione il 25 giugno 1959, pubblica il decreto Ministeriale 5 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1959, registro n 1 Industria e commercio, foglio n. 312, che approva la graduatoria del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria) indetto con decreto Ministeriale 3 maggio 1958.

(3966)

PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto prefettizio n. 12522 del 28 luglio 1956, col quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio 3334/55 del 13 marzo 1959;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla predetta Commissione a conclusione dei propri lavori;

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Porzio Elide . . . . punti 58 —
2. Campagnani Assunta . . . . . . » 57,40
3. Piai Maria . . . . » 54,90
4. Del Ponte Vittorina . . . . . . » 52 —
5. Rimola Wilma . . . . » 51,10
6. Monfrinotti Luigina . . . . . . » 50,22
7. Visconti Adele . . . . . » 49,52
8. Brunazzi Maria . . . . . . » 49,34
9. Cerri Carolina . . . . » 49,10
10. Morisetti Rosa . . . . » 48,80
11. Lazzarino Domenica . . . . . . » 48,63
12. Meloni Isella . . . . » 46,96
13. Ferrati Serafina . . . . » 45,50
14. Vada Pierina . . . . » 45,24
15. Aina Maria Adele . . . . » 42,40
16. Poggi Massimina . . . . » 41,65
17. Bardotti Bruna . . . . . . » 40,36

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone San Carlo, Gignese e Brovello Carpugnino.

Novara, addì 19 giugno 1959

Il prefetto: SALERNO

(3797)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 3274/31 del 30 gennaio 1958, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per tre posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 31455 del 13 agosto 1958, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito dei candidati idonei dalla stessa formulate;

Ritenuti regolari gli atti tutti del concorso,

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

1. Agosta Antonino . . . . . punti 52,86 su 100
2. Gambino Umberto . . . . . . » 51,78 »
3. La Torre Nicolò . . . . . . » 51,40 »
4. Gregorio Giuseppe . . . . . » 50,70 »
5. Marino Giuseppe . . . . . . » 50,54 »
6. Cartella Ignazio . . . . . . » 47,34 »
7. Cifuni Francesco . . . . . . » 44 — »
8. Viola Salvatore . . . . . . » 43,85 »
9. De Pasquale Francesco . . . . » 43,17 »
10. Romeo Giuseppe . . . . . . » 42,45 »
11. Emedile Letterio . . . . . . » 42,40 »
12. Macrì Salvatore . . . . . . » 42,03 »
13. Fasone Francesco . . . . . . » 41,67 »
14. D'Amico Carmelo . . . . . . » 41,65 »
15. Puletto Giovanni . . . . . . » 41,58 »
16. Genovese Carmelo . . . . . . » 41,37 »
17. Vallone Ignazio . . . . . . » 39,11 »
18. Valenti Giuseppe . . . . . . » 38,92 »
19. Di Stefano Carlo . . . . . . » 38,73 »
20. Marchianò Demetrio . . . . . » 38,41 »
21. Alessio Antonino . . . . . . » 38,17 »
22. Genovese Egidio . . . . . . » 37,50 »
23. Virga Sante . . . . . . » 36,66 »
24. Farina Salvatore . . . . . . » 36,21 »
25. Rinaldi Michele . . . . . . » 36,06 »
26. Pintimalli Francesco . . . . . » 35 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Messina, addì 12 giugno 1959

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale e stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per tre posti di veterinario condotto, vacanti al 30 novembre 1957;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 26 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici veterinari sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Agosta dott. Antonino: Consorzio San Piero Patti Librizzi;
2) Gambino dott. Umberto: Capizzi;
3) La Torre dott. Nicolò: Lipari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Messina, addì 12 giugno 1959

Il prefetto: JOANNIN

(3795)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto del 21 ottobre 1957, n. 38263/San relativo al bando di concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Casalmaggiore e di Pizzighettone;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio n. 7185 del 28 aprile 1958;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Chizzolini Giuseppe . punti 138,168 su 200
2. Zambrelli Ezio » 134,234 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Casalmaggiore e di Pizzighettone.

Cremona, addì 17 giugno 1959

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Casalmaggiore e di Pizzighettone, bandito con decreto prefettizio 21 ottobre 1957, n. 3826/San.;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e nominati, per un biennio di esperimento, ufficiali sanitari dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi a fianco di ciascuno indicato:

1) Chizzolini Giuseppe: Consorzio di Calsalmaggiore;
2) Zambrelli Ezio: Consorzio di Pizzighettone.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di legale notifica del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

I sindaci di Casalmaggiore e di Pizzighettone sono incaricati, per la parte di competenza, all'esecuzione del presente decreto.

Cremona, addì 17 giugno 1959

Il prefetto: DAL CORTIVO

(3836)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 26858 in data 30 agosto 1958, con il quale venne indetto il pubblico concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Piacenza;

Visti i verbali nonchè la graduatoria dei candidati idonei predisposta dall'apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto prefettizio n. 6173 del 24 febbraio 1959;

Ritenuta la regolarità delle operazioni seguite dalla Comsione stessa;

Visto l'art. 65 del testo unico del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di Piacenza:

1. Trabucchi Mario punti 139,295 su 200
2. Carrara Omobono . » 132,913 »
3. Casoni Carlo . . . . » 129,897 »
4. Pauluzzi Luigi . . . . » 124,867 »
5. Valcarenghi Guido . . . . » 123,848 »
6. Villa Ermanno . . . . . » 114,510 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Piacenza.

Piacenza, addì 25 giugno 1959

Il prefetto: SANDRELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 26858 in data 30 agosto 1958, con il quale venne indetto il pubblico concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Piacenza;

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di Piacenza;

Ritenuto doversi, in conseguenza, provvedere alla nomina del vincitore;

Visto l'art. 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Mario Trabucchi è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Piacenza indetto con decreto prefettizio in data 30 agosto 1958, n. 26858.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Piacenza.

Piacenza, addì 25 giugno 1959

Il prefetto: SANDRELLI

(3838)

PREFETTURA DI SIENA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1959, con il quale sono state proclamate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956;

Visto il decreto 10 marzo 1959, n. 7945, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Viste le preferenze di sede indicate dalle partecipanti al concorso, dichiarate idonee;

Viste le rinunzie delle candidate collocate tra il 3° ed il 10° posto in graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto dagli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate candidate, dichiarate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956, sono proclamate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascun nominativo indicate:

1) Guerri Palmira: Contignano di Radicofani;
2) Riccucci Lina: Palazzone di San Casciano dei Bagni;
3) Floresti Anastasia: Campiglia di Castiglione d'Orcia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato per otto giorni, agli albi della Prefettura e dei comuni di Radicofani, San Casciano dei Bagni e Castiglione d'Orcia.

Siena, addì 18 giugno 1959

Il prefetto: BOCCIA

(3813)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 16604 in data 27 maggio 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Campobello di Licata, Cattolica Eraclea e Licata;

Visto il proprio decreto n. 16606 in data 27 maggio 1959, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che il dott. Vinci Calogero ha rinunciato al conferimento della nomina ad ufficiale sanitario del comune di Campobello di Licata;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vicitore del concorso ed all'assegnazione del posto di ufficiale sanitario anzidetto, secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei Concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott Ciotta Carmelo, nato il 7 settembre 1924, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario in via di esperimento, per un biennio, del comune di Campobello di Licata.

E' fatto obbligo al suddetto di assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto.

L'ufficiale sanitario, che senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine predetto, sarà dichiarato rinunziatario a tutti gli effetti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 15 giugno 1959

Il prefetto: QUERCI

(3799)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 16604 in data 27 maggio 1959, col quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Campobello di Licata, Cattolica Eraclea e Licata,

Visto il proprio decreto n 16606 in data 27 maggio 1959, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi,

Considerato che il dott Musonserra Salvatore ha rinunciato al conferimento della nomina ad ufficiale sanitario del comune di Licata,

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore del concorso ed all'assegnazione del posto di ufficiale sanitario anzidetto, secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione delle preferenze,

Considerato che il dott Fidanza Giovanni, già nominato ufficiale sanitario di Cattolica Eraclea, interpellato, ha fatto conoscere che intende accettare il posto di ufficiale sanitario del comune di Licata, indicato per primo nell ordine delle preferenze;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta.

Il dott. Fidanza Giovanni, nato il 25 gennaio 1923, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario in via di esperimento, per un biennio, del comune di Licata

E' fatto obbligo al suddetto di assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto

L'ufficiale sanitario predetto se, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine anzidetto, sarà dichiarato rinunziatario a tutti gli effetti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 20 giugno 1959

Il prefetto: QUERCI

(3834)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.